

**Edizione di giovedì 12 ottobre 2017**

## **IVA**

**Il debitore IVA per i servizi relativi a immobili situati in Germania**

di **Marco Peirola**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Tassabile la plusvalenza da cessione della licenza taxi**

di **Raffaele Pellino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Contributi per la promozione del vino**

di **Luigi Scappini**

## **CONTENZIOSO**

**La notifica dell'intimazione di pagamento alla società "inesistente"**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**I presupposti per il rimborso dell'Iva**

di **Dottryna**

## IVA

---

### ***Il debitore IVA per i servizi relativi a immobili situati in Germania***

di **Marco Peirola**

Uno degli aspetti più complicati per le imprese e i professionisti che effettuano operazioni **territorialmente** rilevanti in altri Stati membri della UE è stabilire chi sia il **debitore dell'imposta**, con i connessi ed eventuali obblighi di identificazione finalizzati anche alla fatturazione, dichiarazione periodica, ecc..

Consideriamo il caso delle **prestazioni relative a immobili** ubicati in **Germania**.

Per inquadrare la problematica è indispensabile ricordare che, in base alla normativa unionale, il luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui quest'ultimo ha fissato la **sede della propria attività economica** ([articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

Tale criterio territoriale, previsto per le **prestazioni di servizi cd. "generiche"**, cioè non riconducibili alle deroghe contemplate dagli [articoli 46 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE](#), implica che il debitore della relativa imposta sia il **destinatario del servizio**, sempreché stabilito in uno Stato membro diverso da quello del prestatore ([articolo 196 della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

In modo esattamente speculare, il luogo delle prestazioni di servizi "generiche", rese a persone che **non** sono soggetti passivi, è quello in cui il prestatore ha fissato la **sede della propria attività economica** ([articolo 45 della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

In questa ipotesi, il debitore della relativa imposta resta il **prestatore**, secondo la regola generale prevista dall'[articolo 193 della Direttiva n. 2006/112/CE](#).

La disciplina applicabile ai fini IVA diventa più complicata quando le prestazioni di servizi rese **non sono "generiche"**, siccome rientranti nelle deroghe territoriali previste dagli [articoli 46 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE](#).

È il caso, per esempio, delle **prestazioni di natura immobiliare**, che si considerano territorialmente rilevanti nel **luogo in cui è situato il bene** ([articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

A parte le questioni relative all'individuazione del **"nesso sufficientemente diretto"** che deve sussistere affinché la prestazione possa considerarsi relativa all'immobile e alla definizione del concetto di immobile ai fini dell'applicazione del criterio territoriale in esame, il problema

senz'altro più complesso è comprendere chi sia il soggetto tenuto ad assolvere l'imposta quando il prestatore **non è stabilito nello Stato membro in cui il bene è ubicato**.

La complessità del problema è dovuta al fatto che la normativa unionale **non prevede una soluzione**, ma lascia agli Stati membri la possibilità di decidere chi sia il soggetto sul quale ricade l'obbligo di pagare l'imposta.

L'[articolo 194 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), infatti, al par. 1, dispone che, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il **destinatario** della cessione di beni o della prestazione di servizi; per poi aggiungere, al par. 2, che gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del par. 1.

Nella medesima ottica, l'[articolo 199, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE](#) dispone che gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata **cessione di beni** (lett. a) e la messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività precedentemente richiamate (lett. b).

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione in esame, considerando come debitore d'imposta il destinatario del servizio, possono definire, **in maniera specifica**, quali sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali si applica la **traslazione** dell'obbligo d'imposta in capo al destinatario e le **categorie di soggetti** che, dal lato attivo e/o passivo, rientrano nella misura ([articolo 199, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE](#)).

Dal quadro normativo descritto si desume agevolmente come gli Stati membri abbiano **diverse possibilità**, che non sarà sempre facile conoscere da parte degli operatori stabiliti in un diverso Stato membro.

Ritornando al caso delle prestazioni relative a immobili ubicati in Germania, la disciplina locale prevede che il meccanismo del *reverse charge* si applica alle forniture di lavoro (*Werklieferungen*) e ad ogni fornitura di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti, **indipendentemente dal fatto che il destinatario sia stabilito in Germania**.

Di conseguenza, il destinatario del servizio o della fornitura di lavoro che non è stabilito in Germania **deve ivi identificarsi ai fini dell'IVA** per assolvere l'imposta con il sistema dell'inversione contabile. Al riguardo, il credito IVA discendente dall'applicazione di tale meccanismo può essere compensato con il corrispondente debito IVA, ma questa possibilità resta preclusa se il destinatario, identificato in Germania, è stabilito in uno Stato extra-UE (articolo 15(4b) della UStG).

Il fornitore non stabilito in Germania deve riportare in fattura che il destinatario è il soggetto debitore dell'IVA tedesca (articolo 14a(5) della UStG). In particolare, dal 1° gennaio 2013, è

obbligatorio specificare “**Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers**” (destinatario debitore d'imposta).

In via d'eccezione, è previsto che il *reverse charge* non si applica se il servizio è **esente da IVA**, nel qual caso il fornitore non stabilito in Germania deve farne menzione in fattura (articolo 14(1)(1)(6) della UstG).

Riassumendo, il servizio relativo all'immobile ubicato in Germania, se reso da un soggetto non stabilito, è **soggetto a reverse charge**, per cui se il destinatario non è stabilito in Germania dovrà **aprire una posizione IVA** per assolvere l'imposta e adempiere agli ulteriori obblighi “formali” collegati all'operazione.

Come spesso accade, il lavoro immobiliare potrebbe essere effettuato ricorrendo a **subappaltatori**.

Ipotizzando che l'impresa tedesca affidi il lavoro, relativo all'immobile in Germania, ad una impresa italiana (Alfa). Se quest'ultima ne affida una parte ad altra impresa (Beta), anch'essa italiana, sarà **Alfa che dovrà identificarsi ai fini IVA in Germania** per applicare il meccanismo dell'inversione contabile, mentre Beta emetterà fattura con dicitura “**inversione contabile**”, ex [articolo 21, comma 6-bis, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#), nei confronti della posizione IVA tedesca di Alfa, trattandosi di operazione non soggetta a IVA in Italia ai sensi dell'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\), dello stesso D.P.R. n. 633/1972](#).



OneDay Master

**LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Tassabile la plusvalenza da cessione della licenza taxi***

di Raffaele Pellino

**È tassabile ai fini Irpef la plusvalenza da cessione della licenza taxi.** Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nella **sentenza n. 23143 del 04/10/2017** in cui è stato appunto precisato che il trasferimento della licenza taxi, configurando una **cessione d'azienda**, realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito.

Nello stesso senso, la Cassazione, nell'ambito della [\*\*sentenza n. 17476/2017\*\*](#), ha ritenuto che la cessione della licenza taxi fosse qualificabile ***“quale plusvalenza da cessione di bene strumentale all'impresa ... in luogo della più generica qualificazione contenuta nell'avviso di accertamento che inseriva la plusvalenza derivante dalla cessione della licenza taxi nella categoria residuale di “altri redditi”***.

Inoltre, la stessa, conferma ***“la natura onerosa della cessione sull'assunto che, in un regime di limitazione del numero delle licenze rilasciate dal Comune, ragioni logiche, prima che giuridiche inducono a ritenere senza incertezze che la licenza in questione rappresenta un bene disponibile, commerciabile e con un proprio rilevante valore economico”***.

**Ma veniamo ai fatti.**

La questione presa in esame dalla Suprema Corte nella recente **sentenza n. 23143/2017** trae origine da un avviso di accertamento “induttivo” del reddito (ai fini Irpef), derivante dalla **mancata dichiarazione di una plusvalenza da cessione di licenza di taxi**.

La C.T.R. ha ritenuto fondato l'accertamento induttivo (facendo riferimento a studi specifici sull'argomento e ai dati reperiti presso le associazioni di categoria), in quanto ***“il trasferimento di licenza taxi si configura come cessione di azienda e la plusvalenza realizzata rientra nel reddito d'impresa, imponibile ex articoli 86 e 58 Tuir e tassata a norma dell'articolo 17 comma 1 lett. b) e comma 2 del Tuir”***.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la C.T.R. non ha tenuto in considerazione un **“fatto decisivo”**, dedotto fin dal primo grado di giudizio, relativo la **gratuità della cessione**, e come tale non soggetta a plusvalenza, ***“in quanto determinata da problemi di salute del ricorrente”***.

La Cassazione ha ritenuto **infondato** tale motivo in quanto, a parte ogni rilievo sulla sua ammissibilità, il contribuente non ha fornito la **prova** di tale gratuità della cessione.

Inoltre, nell'accogliere la tesi sostenuta dalla C.T.R., la Suprema Corte ha osservato che:

- **l'attività esercitata dal tassista**, in relazione al dato testuale di cui all'[articolo 2195 3 del cod. civ.](#), è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità): trattasi di piccolo imprenditore (ex [articolo 2083 del cod. civ.](#), [Cassazione n. 21123/2010](#)), specificamente di imprenditore artigiano, come espressamente qualificato dall'[articolo 7, comma 1 della L. 21/1992](#);
- la licenza taxi **“è un bene strumentale di natura immateriale, che finisce col cartolarizzare l'azienda, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell'esercizio dell'attività.**

Tale licenza – precisano i giudici – **“soggiace a un regime giuridico speciale, che, per espressa previsione dell'articolo 9 della L. 21/1992, ne consente il trasferimento, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata (purché iscritta nell'apposito ruolo ...), qualora il titolare stesso si trovi in almeno una delle condizioni ivi previste, fra cui quella in cui sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida”.**

Tale **stato di salute invalidante**, causa della cessione della licenza di taxi in esame, è stato ritenuto:

- dal ricorrente una **prova della “gratuità”** della cessione;
- dai giudici **“presupposto” per la trasferibilità della licenza**, da perfezionare presso la competente autorità comunale attraverso il rilascio della licenza alla persona designata dal cedente (c.d. **volturazione**) nelle ipotesi previste dal citato [articolo 9 della L. 21/1992](#).

Tale cessione – continua la Cassazione – **“inserita in un contesto caratterizzato dal limitato numero di licenze rilasciate dai Comuni e riguardando un bene essenziale all'esercizio dell'attività imprenditoriale, deve ritenersi onerosa, in quanto rientrante tra i “beni relativi all'impresa”, il cui trasferimento realizza quindi una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l'esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi (Cass. n. 17476 del 2017)”.**

Pertanto, conclude la Cassazione, la cessione di una licenza di autoservizio pubblico non di linea, **si presume onerosa ed è idonea a determinare una ricchezza tassabile.**

Appare utile ricordare poi che, nella sentenza [n. 8769/2017](#), relativa ad un avviso di liquidazione per mancata registrazione di un contratto di cessione (ritenuto dall'Ufficio a titolo oneroso) della licenza per l'esercizio del servizio taxi, la Cassazione ha confermato che il trasferimento della licenza di tassista rientra nella fattispecie di cessione d'azienda ed è tassabile ai fini dell'**imposta di registro** in modo analogo ai **contratti “verbali” di trasferimento d'azienda.**

Master di specializzazione

## **LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Contributi per la promozione del vino***

di **Luigi Scappini**

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 226** del 27 settembre 2017 il [D.M. Mipaaf del 10 agosto 2017](#) recante le **modalità** attuative della **misura** relativa alla **promozione** del **vino** in **Paesi terzi**.

Possono **accedere** alla misura, come precisato dall'[articolo 3](#), tra gli altri, le **associazioni** di **produttori** di vino, i **consorzi** di tutela, le **cooperative**, le **reti di impresa**, i **soggetti pubblici** e i **produttori di vino**.

In particolare, il precedente [articolo 2](#), ha modo di precisare come:

- i **soggetti pubblici** ammessi sono gli organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico o privato, con l'**esclusione** di **Regioni, Province e Comuni** e
- i **produttori di vino** devono essere intesi come l'**impresa, singola o associata, in regola** con la **presentazione** delle **dichiarazioni vitivinicole** dell'ultimo **triennio**, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione, di imprese associate o controllate.

Proprio in merito ai **vini** che possono rientrare nel **progetto** di promozione, il successivo [articolo 4](#), si occupa di individuarli nei seguenti: **Doc, Docg, Igt**, vini **spumanti di qualità** e **aromatici** e vini con l'**indicazione** della **qualità**.

I successivi [articoli 5](#) e [6](#) si occupano di delimitare la tipologia di interventi e le connesse azioni ammesse.

I **progetti** si differenziano in:

- **nazionali**, nel qual caso è richiesto che i proponenti abbiano la sede operativa in **almeno 3 Regioni**. In questo caso la domanda, da presentarsi al Mipaaf, va valere sui fondi di quota nazionale;
- **regionali**, con relativa domanda da presentarsi alla **Regione** in cui il proponente ha la sede operativa. La domanda va, in questo caso, a valere sui fondi di quota regionale e
- **multiregionali**, per i quali devono essere coinvolti soggetti che hanno la sede operativa in **almeno 2 Regioni**. In questo caso, la domanda va a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale in misura pari a 3 milioni di euro.



A prescindere dalla tipologia di progetti che si porta avanti, la **durata massima** ammessa è individuata in **3 anni**, salvo la **facoltà** concessa alle **singole Regioni**, in riferimento ai progetti regionali e multiregionali, di prevederne una **durata inferiore**.

Delimitate le tipologie di programmi attuali, distinti in funzione dell'estensione territoriale di impatto, il decreto con l'articolo 6, si preoccupa di definire quali siano nel concreto le **azioni attuabili** nei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.

In particolare, esse riguardano le azioni di **relazioni pubbliche, promozione e pubblicità**, che **mettano in rilievo** gli elevati **standard** dei **prodotti** dell'Unione, nello specifico con riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente, la **partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni** di importanza internazionale e le campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione.

Inoltre, ma nel **limite massimo** di spesa pari al **3%**, sono ammessi **studi** per **valutare i risultati** delle azioni di informazione e promozione.

I progetti verranno valutati in base a determinati criteri di **priorità** che tengono conto, ad esempio, della circostanza se il proponente ha già fruito o meno di tale tipologia di contributi, considerando come nuovo beneficiario colui che non ha già fruito della misura nel corso del periodo di programmazione 2014-2018.

Altri elementi **discriminanti** sono la **presenza** di una forte componente aggregativa di **piccole e/o micro imprese**, la richiesta di una contribuzione pubblica inferiore al 50%, l'essere consorzio di tutela o, ancora, la circostanza che l'istanza sia presentata da un soggetto che produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.

I contributi previsti a valere sui fondi europei sono erogati nella misura massima del **50% delle spese sostenute** per realizzare il progetto. Tale contributo può essere incrementato con fondi nazionali o regionali per un'**ulteriore** misura del **30%** delle spese sostenute. Fano eccezione i casi in cui vengano promossi marchi commerciali.

In riferimento ai **contributi** relativi a **progetti** a valere sui **fondi quota nazionale**, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il **contributo minimo** ammissibile non può essere inferiore a **100.000 euro per Paese** terzo o mercato del Paese terzo ed a **200.000 euro** qualora il progetto sia destinato ad **un solo Paese** terzo.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***La notifica dell'intimazione di pagamento alla società "inesistente"***

di Angelo Ginex

In tema di **notificazione** degli atti processuali ad una **società**, il **vano esperimento** delle forme previste dall'[articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c.](#) consente l'utilizzazione di quelle previste dagli [articoli 140 e 143 c.p.c.](#), purché la notifica sia fatta alla **persona fisica che rappresenta l'ente** e non già all'ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017](#).

La vicenda trae origine dall'accoglimento della **opposizione agli atti esecutivi** ex [articolo 617 c.p.c.](#), da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l'**atto di pignoramento** notificato dall'Agente della riscossione per **nullità** derivante dalla **mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento** di cui all'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall'[articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c.](#), direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#).

Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto come sia da ritenersi ormai pacifico che, laddove la notificazione della **cartella di pagamento** sia avvenuta **diversi anni prima** della notificazione dell'**atto di pignoramento**, così come avvenuto nel caso di specie, quest'ultimo deve essere **preceduto** dalla notificazione dell'**avviso di pagamento**.

Infatti, l'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) dispone testualmente che *"se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 D.P.R. 602/1973, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"*.

Ai sensi dell'**articolo 26 citato**, la notificazione della cartella di pagamento, così come quella del successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere, in virtù del richiamo operato dall'[articolo 50 sopra trascritto](#), sono regolate dalle disposizioni di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), il quale a sua volta richiama quelle di cui agli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), con alcune deroghe ed eccezioni, che peraltro non escludono l'applicabilità dell'[articolo 145 c.p.c.](#).

Chiarito ciò, la **questione di diritto** da risolvere riguarda in definitiva – come evidenziato dai Giudici di Piazza Cavour – la **corretta applicazione** dell'[articolo 145 c.p.c.](#).

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che, laddove non sia possibile

eseguire la notificazione presso la **sede legale** della società intimata ai sensi dell'[articolo 145, comma 1, c.p.c.](#) per “**inesistenza**” della stessa presso il relativo indirizzo (come accaduto nel caso di specie), essa va effettuata al **legale rappresentante** ai sensi del **terzo comma del medesimo articolo**, e solo nei confronti di quest'ultimo può essere utilizzato il procedimento di cui all'[articolo 140 c.p.c.](#).

Invero, l'[articolo 145, comma 3, c.p.c.](#) stabilisce che “*se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143*”.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto **non regolare la notificazione dell'avviso di pagamento** alla società intimata, avvenuta ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) (con le speciali modalità previste dall'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#)) **direttamente nei confronti della società** e non del legale rappresentante.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibile il ricorso** proposto dall'Agente della riscossione, con **condanna al pagamento delle spese** del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** pari a quello dovuto per il ricorso ex [articolo 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002](#).



La soluzione ai tuoi casi,  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## IVA

### ***I presupposti per il rimborso dell'Iva***

di **Dottryna**



L'importo a credito risultante dalla dichiarazione Iva può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di precise condizioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua i presupposti in base ai quali è possibile richiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Iva annuale.

Ai sensi dell'[articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), l'eccedenza d'imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto laddove sussista uno dei seguenti **presupposti**:

1. esercizio esclusivo o prevalente di un'attività che comporti l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta **con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni**, computando anche le operazioni effettuate in *reverse charge* ([articolo 17, commi 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972](#)) e quelle soggette a *split payment* ([articolo 17-ter P.R. 633/1972](#));
2. effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
3. acquisto o importazione di **beni ammortizzabili**, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. In tal caso il rimborso è possibile **limitatamente** all'imposta assolta su tali beni e servizi;
4. effettuazione prevalentemente di **operazioni non soggette** all'imposta per effetto degli [articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972](#);
5. sussistenza delle condizioni previste dal [comma 3 dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972](#).

In tutte queste ipotesi, la norma prevede che, per procedere alla richiesta di rimborso, l'importo a credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere **superiore a 2.582,28 euro**.

Vi sono, poi, **altre tre ipotesi** nelle quali è possibile accedere al beneficio del rimborso e per le quali **non opera il requisito della soglia minima dei 2.582,28 euro**.

Può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante dalla **dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili**; quindi devono chiudersi a credito le **ultime tre dichiarazioni** ([articolo 30, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)). In tal caso può essere chiesto a rimborso al massimo la minore delle eccedenze conseguite nel triennio considerato.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione può essere chiesta a rimborso **"comunque in caso di cessazione di attività"**.

Un ulteriore presupposto per richiedere il rimborso dell'eccedenza Iva emergente dalla dichiarazione Iva annuale è individuato nell'[articolo 34, comma 9, del D.P.R. 633/1972](#) per i **produttori agricoli** che applicano il **regime speciale agricolo** e che effettuano esportazioni e altre operazioni non imponibili.

In ogni caso, il **rimborso non viene effettuato per importi inferiori a 10,33 euro**.



OneDay Master

**I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E  
LE PATOLOGIE SUI VERSAMENTI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)